CAMERA DEI DEPUTATI N. 3560

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI GIANNANTONIO, COCCO MARIA, LA LOGGIA, MARTINI MARIA ELETTA

Presentata il 22 luglio 1971

Ordinamento dei cappellani addetti agli istituti di prevenzione e pena

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 285, di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con quello del tesoro, relativo al nuovo ordinamento penitenziario, è informato alla considerazione precipua che ai detenuti ed agli internati debba essere approntato ogni valido mezzo per l'evoluzione della loro personalità, col rispetto e la osservazione di questa, mediante l'impiego di personale adeguato e di concorrenti attività.

Invero, nel paragrafo 12 della relazione ministeriale, che accompagna detto disegno di legge, sono indicati gli aspetti basilari del trattamento diretto a tali finalità rieducative, tra le quali è particolarmente evidenziata la religione quando si afferma che « si procede dalla evoluzione materiale verso quella spirituale ».

Pertanto, la religione assurge ad aspetto basilare del trattamento e costituisce imprescindibile mezzo per detta evoluzione spirituale.

Tant'è che nello stesso paragrafo 12 della detta relazione si legge: « La religione, liberamente professata, è considerata della massima importanza, oltre che come normale esigenza dello spirito, degna di protezione giuridica, come potente mezzo di elevazione morale, e quindi come importantissimo fattore di rieducazione ».

Indubbiamente la formazione religiosa dà forza morale nella lotta contro la insorgenza degli istinti, e maggiore consapevolezza della assimilazione di quei valori spirituali che sono a base di una salda personalità morale.

Nonostante questi espliciti riconoscimenti, la figura del cappellano, che della religione è ministro, che celebra i riti del culto cattolico, e provvede alla istruzione religiosa (articolo 9 del disegno di legge 285), non trova la stessa degna protezione giuridica mediante il più prestigioso rilievo al pari dell'educatore e dell'assistente sociale, ai quali sono dedicati espressamente i due titoli 7 e 8.

Eppure il cappellano è posto sul medesimo piano dell'educatore e dell'assistente sociale, poiché tutti sono considerati concorrenti necessariamente al riadattamento sociale ed alla rieducazione dei soggetti.

Infatti l'articolo 6 del disegno di legge 285 dispone che: « Alla rieducazione sono di fondamentale importanza la istruzione, il lavoro, la religione ».

Ne consegue che il cappellano avrebbe dovuto avere la medesima considerazione giuridica dell'educatore e dell'assistente sociale, tenuto conto di quanto è scritto nel paragrafo

29 della relazione al detto disegno di legge: « Al fine della pienezza dell'opera rieducativa, assume il dovuto valore la religione, che è tutelata quale esigenza naturale dello spirito, e quale importantissimo elemento di formazione morale ».

Pertanto, se è stata riconosciuta come primaria e fondamentale l'opera dei cappellani per la rieducazione dei detenuti e degli internati, è giusto che a costoro vengano dati e la configurazione giuridica precisa e l'equo trattamento economico con apposito provvedimento legislativo.

Non soltanto perché la religione è stata ritenuta degna di protezione giuridica (paragrafo 12 della relazione al disegno di legge 285), ma anche alla stregua della norma di cui all'articolo 36 della nostra Costituzione: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro, e in ogni caso, sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ».

È noto che i cappellani dedicano in maniera continuativa la propria opera presso gli istituti di prevenzione e pena, per molte ore al giorno, ed anche in ore straordinarie, quando occorra la propria presenza di conforto spirituale in favore dei sofferenti, paghi sempre di adempiere alla loro missione di carità, di amore, di assistenza. Ma anche essi hanno diritto alla attuazione della dignità sociale e del rispetto della propria persona, anche sotto il riflesso economico, sicché appare giusto ed equo che apposita normativa intervenga a regolare la loro attività, che si inserisce con fondamentale importanza nella rieducazione dei detenuti e degli internati, voluta dallo stesso legislatore. Il quale, del resto, per i maestri carcerari, per i sanitari carcerari ha emanato apposite leggi che regolamentano la loro attività ed il loro trattamento economico.

A tanto ora provvede questa proposta di legge, informata agli stessi criteri di equità e di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina lo ispettore generale dei cappellani, su designazione della Sacra congregazione del clero.

ART. 2.

Negli istituti di prevenzione e pena l'attività e il servizio religioso sono presieduti, programmati e coordinati dall'ispettore generale dei cappellani, di intesa con i direttori degli istituti medesimi e con la osservanza delle disposizioni impartite, come per legge, dal Ministero di grazia e giustizia.

ART. 3.

L'ispettore generale dei cappellani resta delegato dall'ordinario militare a provvedere alla organizzazione, al coordinamento, alla vigilanza ed all'esercizio del servizio di assistenza religiosa e morale agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, in servizio presso gli istituti di prevenzione e pena, e presso le scuole annesse o dipendenti, in relazione agli articoli 1, 2, 3 della legge 1° giugno 1961, n. 512.

ART. 4.

L'ispettore generale dei cappellani esercita la vigilanza sull'operato dei cappellani e ne coordina le attività, collaborando con loro e con i dirigenti degli istituti di prevenzione e pena nell'opera di rieducazione dei detenuti, e degli internati, e nella assistenza in favore di dimessi e delle loro famiglie.

Egli è coadiuvato dai cappellani addetti al proprio ufficio d'ispettorato generale e dai cappellani incaricati del coordinamento delle predette finalità nell'ambito delle regioni.

ART. 5.

All'ispettore generale dei cappellani competono l'assegno mensile ed il trattamento di missione corrispondenti al grado IV, col coefficiente 742.

ART. 6.

L'ispettore generale dei cappellani propone al Ministero di grazia e giustizia le nomine dei cappellani, su designazione a lui fatta dal competente ordinario diocesano.

Inoltre, l'ispettore generale medesimo proporrà al Ministero di grazia e giustizia i cappellani da destinarsi all'ufficio di ispettore e i cappellani da destinarsi agli altri uffici.

ART. 7.

Negli istituti di prevenzione e pena dove prestano servizio più cappellani, l'ispettore generale di costoro, previo nulla osta del competente ordinario diocesano, conferisce ad uno di essi l'incarico di titolare, mentre gli altri espleteranno funzioni di collaborazione.

In tali casi, agli effetti economici, valgono le distinzioni di categoria, di cui alla allegata tabella.

ART. 8.

Non possono essere nominati cappellani i sacerdoti che abbiano compiuto il 45° anno di età, e cessano dal servizio al compimento del 70° anno di età. L'ispettore generale dei cappellani cessa dal servizio al compimento del 75° anno di età.

ART. 9.

I cappellani espletano l'esercizio del culto cattolico, impartiscono l'istruzione religiosa e provvedono all'assistenza spirituale, mediante le attività catechistiche, caritative, al fine della rieducazione dei detenuti e degli internati.

ART. 10.

Ogni istituto di prevenzione e pena ha almeno un oratorio o cappella per le funzioni di culto.

Le direzioni dei detti istituti, di intesa con i cappellani, stabiliscono opportuni turni affinché tutti i detenuti e gli internati possano partecipare alla celebrazione delle funzioni religiose.

ART. 11.

Ai cappellani non sono applicabili le norme relative al divieto del cumulo degli impieghi.

ART. 12.

Ai cappellani spetta il trattamento economico previsto dalla allegata tabella.

ART. 13.

Ai cappellani medesimi è concessa la riduzione ferroviaria (concessione *C*) prevista per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 14.

In caso di infermità, ai cappellani, previa documentata domanda, e col preventivo parere favorevole dell'ispettore generale, potrà essere concesso dal Ministero di grazia e giustizia un congedo straordinario per malattia, retribuito, sino a 3 mesi.

Qualora la infermità superasse tale periodo, fino ad un massimo di 12 mesi, previa domanda documentata e previo parere favorevole dell'ispettore generale, potrà essere concesso dallo stesso Ministero un congedo straordinario, senza assegni, per la durata di mesi 12.

Il cappellano che risultasse inabile, per motivi di salute, sarà esonerato dal servizio con provvedimento del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 15.

Il Ministero medesimo potrà concedere ai cappellani, per motivi di carattere pastorale, previa domanda documentata e previo parere favorevole dell'ispettore generale, un congedo eccezionale, non retribuito, fino a mesi 3.

ART. 16.

I periodi di assenza non sono computabili ai fini dell'aumento periodico dello stipendio, ed essi non possono superare, in ogni caso, 18 mesi in un quinquennio.

ART. 17.

Al momento della cessazione del servizio, sarà corrisposta all'ispettore generale dei cappellani ed a costoro, una indennità di anzianità di tante mensilità, pari all'ultima percepita, per quanti siano gli anni di servizio prestato.

Ai fini del computo della anzianità di servizio, all'atto di entrata in vigore della presente legge, saranno computati gli anni di servizio effettivamente prestato, anche se in maniera non continuativa, presso gli istituti di prevenzione e pena.

L'eventuale passaggio da una categoria all'altra, o il cambio di sede durante il servizio non incideranno nel computo della anzianità ai fini degli scatti periodici della retribuzione.

ART. 18.

Restano applicabili, in quanto non incompatibili con la presente legge, le norme di cui al regio decreto 15 luglio 1909, n. 541; regio decreto-legge 30 ottobre 1924; regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 787; legge 5 marzo 1963, n. 323.

ART. 19.

A tutti i cappellani delle tre categorie previste nella allegata tabella, può essere conferito, d'accordo con la direzione degli istituti di prevenzione e pena, dal Ministero di grazia e giustizia, previo parere favorevole dell'ispettore generale dei cappellani stessi, lo incarico di insegnanti di religione nelle scuole medie interne degli istituti medesimi, con la percezione dei relativi emolumenti.

In tale ipotesi, i cappellani, così incaricati, non potranno ricevere altri incarichi, se non essenzialmente ecclesiastici, rimanendo essi impegnati per la pastorale carceraria diretta.

ART. 20.

All'onere finanziario della presente legge, valutato in lire 400 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DI ORGANICO.

CATEGORIA *A*

Posti di Cappellani a tempo pieno – stipendio iniziale lire 160.000.

1) Cappellani addetti a tempo pieno all'Ufficio dell'ispettorato generale	N.	2
2) Cappellani addetti a tempo pieno al coordinamento regionale .	»	20
3) Cappellani addetti agli Istituti prevenzione e pena con popolazione sino a 250 detenuti; agli Istituti penali in particolari condizioni di isolamento o di particolare disagio; agli Istituti minorili con più di 100 minorenni; addetti alle scuole Agenti di custodia	»	85
TOTALE . . .	N.	107

CATEGORIA *B*

Posti di Cappellani a tempo quasi pieno – stipendio iniziale lire 110.000.

1) Cappellani addetti a tempo quasi pieno all'Ufficio dell'ispettorato generale	N.	2
2) Cappellani addetti ad Istituti prevenzione e pena con popolazione da 80 a 250 detenuti; ad Istituti prevenzione e pena con popolazione superiore ad 80 ed inferiore ai 250 detenuti od internati; agli Istituti prevenzione e pena con funzioni di coadiutore al titolare Cappellano, con popolazione superiore ai 250 detenuti; ad Istituti minorili con meno di 100 minorenni	»	148
TOTALE . . .	N.	150

CATEGORIA *C*

Cappellani addetti ad Istituti prevenzione e pena con popolazione inferiore a quella sopra indicata – stipendio iniziale n. 73, lire 75.000 mensili.

RIEPILOGO

Categoria *A*	Posti	107
Categoria *B*	»	150
Categoria *C*	»	73
TOTALE . . .	Posti	330